



## Il ruolo delle vittime nei procedimenti penali “non standard”: la fase di indagine

Pauline Jarroux,

Dottoressa in Antropologia sociale ed Etnologia, Ricercatrice associata presso l'Università Paris Nanterre

### Scheda 2: **L'informazione delle vittime**

Negli ultimi decenni, le vittime sono state sempre più riconosciute nei sistemi giuridici dei Paesi europei e i loro diritti sono stati tenuti in maggiore considerazione. Il 14 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la **Direttiva 2012/29/UE** “volta a stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”. Nei procedimenti penali cosiddetti “di massa”, il rispetto dei diritti delle vittime è compromesso dall'elevato numero di vittime, dalla moltiplicazione degli attori coinvolti e dalla complessità delle cause da istruire.

L'obiettivo di questa scheda pratica, che si concentra sulla questione dell'informazione delle vittime nei procedimenti cosiddetti “non standard”, è quello di suggerire una serie di buone prassi che possono essere attuate per garantire il massimo rispetto dei diritti delle vittime durante la fase di indagine.

#### **Sfide**

- Fornire informazioni regolari e pertinenti alle vittime;
- Comunicare le informazioni sia individualmente che collettivamente;
- Creare sistemi di comunicazione e informazione adeguati ai procedimenti “non standard”;
- Includere nei sistemi informativi le vittime straniere o che vivono all'estero.

## 1. La comunicazione alle vittime dell'apertura di un'indagine e dei diritti ad essa connessi

La prima informazione da fornire alle vittime riguarda l'apertura di un'indagine o di un'inchiesta giudiziaria e i diritti che ne derivano, in particolare il diritto di costituirsi parte civile. Questa fase del lavoro di informazione presuppone che le vittime siano state identificate, cosa che non sempre si verifica in alcuni procedimenti definiti “non standard”.

### Sfide

- Garantire alle vittime un'informazione univoca sull'apertura di un'indagine e sui relativi diritti a essa associati;
- Facilitare l'accesso delle vittime alle procedure.

### Buone prassi identificate

1. I magistrati incaricati delle indagini sono tenuti a informare le vittime dell'**apertura di un'indagine** o di un'inchiesta giudiziaria. In alcuni casi, quando le potenziali vittime sono state identificate solo in parte, sono necessari **sistemi di informazione specifici**, attraverso i vari mezzi di comunicazione disponibili o la creazione di un **dispositivo di informazione unico** (cfr. punto 1, scheda 1).
2. Le **vittime** ricevono spesso **le informazioni relative ai loro diritti** da tutta una serie di attori differenti, quali la procura, i servizi investigativi o giudiziari, le associazioni delle vittime e i gruppi di sostegno, le forze dell'ordine, ecc. La creazione di un **sito web dedicato**, o il rinvio sistematico ad esso laddove già esistente, permette di garantire che le vittime ricevano lo stesso livello di informazione sui loro diritti e l'accesso a informazioni chiare e verificate. A questo scopo possono essere organizzate anche **sessioni informative di gruppo** che riuniscano magistrati e vittime.
3. È possibile implementare dispositivi specifici volti a **facilitare gli atti di costituzione di parte civile**, così da facilitarne il monitoraggio e il loro deposito, evitando dichiarazioni tardive. Oltre alla creazione di **portali informatici dedicati** (come, in Francia, il “portail du justiciable” istituito con decreto del 21 ottobre 2021 per i procedimenti civili), anche le **sessioni informative di gruppo** di cui sopra possono offrire la possibilità di procedere al deposito e al monitoraggio delle dichiarazioni.

### Buone prassi: FOCUS

- Comunicazione efficace attraverso i numerosi mezzi di comunicazione disponibili;
- Canali di informazione multipli sui diritti delle vittime;
- Misure volte a facilitare gli atti di costituzione di parte civile.

## 2. La pluralità delle informazioni da fornire alle vittime

L'elevato numero di vittime e la portata del lavoro investigativo non devono pregiudicare il diritto fondamentale delle parti civili a essere informate. Il diritto all'informazione investe non soltanto le pratiche individuali ma anche tutti gli elementi procedurali e l'avanzamento delle indagini.

### Sfide

- Assicurare la trasmissione tempestiva di informazioni di ogni tipo;
- Comunicare regolarmente e in modo appropriato sull'avanzamento dell'indagine, nel totale rispetto del segreto istruttorio.

### Buone prassi identificate

4. Come nei procedimenti tradizionali, anche in quelli definiti “non standard” le vittime devono poter contare su **informazioni personalizzate** fornite in modo tempestivo, in particolare, ma non solo, quando si tratta di perizie. Simili informazioni personalizzate presuppongono l'esistenza di **strumenti informatici adeguati** (fogli di calcolo o software dedicati), che consentano di monitorare e gestire i fascicoli individuali e di rispondere più rapidamente alle richieste delle vittime. Questo tipo di documento, messo a disposizione dei magistrati e del personale amministrativo e di supporto, dovrebbe idealmente essere **accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di giustizia penale** (uffici investigativi o preprocessuali, procura, tribunali ordinari e corti d'appello, ecc.)
5. L'onere di **notificare gli elementi formali di natura procedurale può essere alleggerito** per alcuni atti, facilitando così il lavoro del servizio giudiziario ed evitando di sovraccaricare le vittime con informazioni che non sono a priori rilevanti o utili. In alcuni procedimenti nel settore della sanità pubblica, per esempio, la prassi può imporre che le nuove perizie non vengano comunicate a ciascuna delle parti costituite, se si tratta di processi che coinvolgono centinaia o addirittura migliaia di persone (cfr. Scheda 3).
6. Oltre alle informazioni individuali o di natura procedurale, una delle questioni fondamentali relativa alla comunicazione delle dovute informazioni alle vittime riguarda il **lavoro investigativo** stesso. Ad eccezione del Belgio (cfr. riquadro a), molti Paesi europei non consentono alle vittime di consultare il fascicolo d'indagine prima della conclusione della stessa. Tuttavia, gli esperti intervenuti hanno sottolineato come il rispetto del segreto istruttorio e l'elevato numero di vittime non dovrebbero impedire la **comunicazione di informazioni verificate e regolari sull'andamento delle indagini**, anche se tali informazioni potrebbero inizialmente non sembrare molto utili o decisive. La questione è ancora più cruciale in casi di questo tipo, che a volte danno luogo alla circolazione di una grande quantità di fake news. Una comunicazione efficace nelle prime fasi di indagine getta le basi per un **rapporto di fiducia** a lungo termine tra il sistema giudiziario e le vittime.

### (a) Accesso delle vittime al fascicolo d'indagine sugli attentati in Belgio del 22 marzo 2016

Il sistema belga consente alle vittime di accedere al fascicolo d'indagine. Questa possibilità è stata mantenuta nell'ambito delle indagini sugli attacchi del 22 marzo 2016 all'aeroporto di Zaventem e a un vagone della metropolitana alla stazione di Maelbeek a Bruxelles.

La disposizione è stata disciplinata con l'aiuto del dispositivo giudiziario di supporto alle vittime: uno stesso agente ha agito da intermediario, offrendo sostegno nella formulazione delle richieste delle vittime ai servizi giudiziari. Le richieste più ricorrenti sono state quelle di accedere ai filmati delle telecamere a circuito chiuso, che i giudici istruttori belgi hanno autorizzato. In questi casi, gli agenti di polizia giudiziaria hanno lavorato a monte per estrarre le immagini in cui erano presenti le vittime interessate, collocandole in termini di data e ora dell'evento.

Le sessioni di visione individuale hanno permesso alle vittime che lo hanno richiesto di comprendere meglio come si sono svolti i fatti, che si trattasse delle famiglie che desideravano rivedere i propri cari coinvolti o delle vittime dirette la cui memoria non era più nitida.

Un magistrato della Procura federale belga ha spiegato che la possibilità di visionare le immagini, insieme al lavoro informativo messo a disposizione durante apposite riunioni (cfr. punto 3.B), spiegano probabilmente il basso numero di richieste di accesso agli elementi di natura procedurale che, di fatto, le vittime hanno presentato.

7. Oltre ai magistrati incaricati delle indagini, il lavoro di comunicazione alle vittime può coinvolgere **esperti specializzati**, in particolare durante le riunioni informative (cfr. punto 14). Alcune vittime possono essere in attesa di informazioni altamente tecniche o mediche, in particolare sulle condizioni che hanno determinato il decesso dei loro cari. I professionisti coinvolti sono talvolta in grado di rispondere meglio a queste domande specifiche, che non sempre è possibile ritrovare nel fascicolo d'indagine.
8. La comunicazione sullo stato di avanzamento dell'indagine deve essere accompagnata da un **chiarimento relativo alle questioni tecniche e agli elementi giuridici dei procedimenti**. Nel caso in cui il caso venga archiviato o il fatto di reato riqualificato, questo approccio pedagogico aiuterà le vittime a comprendere e accettare meglio la decisione.
9. Le azioni volte alla corretta comunicazione delle informazioni non devono escludere le **vittime che non vogliono o non possono costituirsi parte civile**. Presupposto che non abbiano gli stessi diritti di accesso al fascicolo d'indagine, è possibile prevedere una **comunicazione ad hoc** che li informi dell'avanzamento dell'indagine stessa. Il che prevede che esista un elenco delle vittime disponibile e progressivamente aggiornato (cfr. punto 11, scheda 1).

**Buone prassi: FOCUS**

- La fornitura di informazioni individuali utilizzando strumenti informatici adeguati e accessibili a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale;
- Procedure semplificate per la notifica degli atti procedurali;
- Un rapporto di fiducia con le vittime favorito dalla comunicazione regolare di informazioni sull'avanzamento delle indagini;
- Esperti chiamati a intervenire nei processi di trasmissione delle informazioni;
- Un approccio pedagogico alle questioni tecniche e giuridiche del fascicolo d'indagine;
- Informazioni appropriate per le vittime che non si sono costituite parte civile.

**3. Dispositivi di comunicazione innovativi**

I procedimenti “non standard” richiedono innovazioni procedurali per garantire che le informazioni raggiungano un gran numero di vittime. Sarà possibile identificare molteplici vie di trasmissione dell'informazione: che si tratti di individui o di dispositivi tecnici, saranno tutti volti a giocare il ruolo di intermediario. Le informazioni possono essere trasmesse anche collettivamente, organizzando incontri tra le vittime.

**Sfide**

- Assicurare la trasmissione tempestiva di informazioni di ogni tipo;
- Diversificare i canali di comunicazione per raggiungere il maggior numero possibile di vittime e soddisfare le loro diverse aspettative;
- Comunicare regolarmente e in modo appropriato sull'avanzamento dell'indagine, nel totale rispetto del segreto istruttorio.

**Buone prassi identificate**

A. Intermediari efficaci per la comunicazione e la trasmissione delle informazioni

10. Data l'impossibilità di informare ogni vittima individualmente, risulta ovvio come gli **avvocati di parte civile** siano riconosciuti quali **primi intermediari**, in particolare per gli elementi di natura procedurale. Tramite accordi con i servizi investigativi o giudiziari, questi ultimi possono impegnarsi a comunicare le informazioni ricevute a ciascuno dei loro clienti, alleggerendo così notevolmente l'onere relativo alle formali notifiche. Anche le **associazioni delle vittime** possono offrire un prezioso aiuto in tal senso, in particolare per le vittime che si sono costituite senza far ricorso a un avvocato.
11. Allo stesso modo, la **dematerializzazione delle notifiche**, con l'invio per posta elettronica, consente di alleggerire il carico di lavoro amministrativo e di ridurre i costi operativi dei servizi giudiziari. Inoltre, le informazioni relative alle indagini possono essere diffuse tramite una sorta

di **newsletter informativa**. Tuttavia, questo tipo di comunicazione esclude le vittime che non dispongono di un computer, di una connessione a Internet o di un indirizzo e-mail.

12. L'introduzione di **siti web, server investigativi dedicati o riviste online** è un altro esempio di possibili innovazioni in materia di informazione delle vittime. Attraverso **aree sicure, alle quali si può accedere solo tramite codici di accesso**, è possibile condividere le informazioni relative all'indagine, nel rispetto del segreto istruttorio.

## B. Le riunioni informative per le vittime

13. Sebbene non siano generalmente previste dai codici di procedura penale dei Paesi europei, le **riunioni informative di gruppo** a cui hanno partecipato diverse centinaia di vittime sono state a più riprese menzionate dai relatori. Simili riunioni offrono il vantaggio di un **contatto diretto tra i servizi investigativi o giudiziari e le vittime**, senza dover passare attraverso gli intermediari di cui sopra. Oltre alla condivisione delle informazioni, questo tipo di incontri aiuta a **personificare il lavoro investigativo**, attribuendogli un volto e partecipa all'instaurazione di una relazione di fiducia tra le vittime e i servizi giudiziari.
14. Le riunioni informative possono essere l'occasione per presentare i **vari professionisti coinvolti nel lavoro di indagine**, che si tratti di collaboratori del servizio investigativo giudiziario, di forze dell'ordine, di esperti in materia di DNA, balistica, ecc. In questo modo, ognuno di essi, non solo può fornire informazioni **specifiche** o risposte tecniche alle vittime (cfr. riquadro b), ma anche comunicare in merito alle proprie **modalità e tempistiche di intervento**.

### (b) Le riunioni informative per le vittime nelle inchieste in Olanda e Belgio sullo schianto dell'MH17 e sugli attentati del 22 marzo 2016.

Nei Paesi Bassi, la prima riunione informativa per le vittime è stata l'occasione per trasmettere un video di ricostruzione del tipo di esplosione provocata dal missile identificato dagli esperti come quello che ha causato il crash aereo. Uno degli obiettivi di mostrare il video prima che venisse riproposto in aula durante il processo era quello di rispondere rapidamente alle preoccupazioni delle famiglie delle vittime sugli ultimi istanti di vita dei loro cari.

In Belgio, il primo incontro informativo per le vittime, organizzato 7 mesi dopo gli attacchi all'Accademia Militare Reale, aveva lo scopo di far luce su quanto accaduto il 22 marzo 2016. Alle vittime è stata data l'opportunità di porre delle domande oralmente o per iscritto. La presenza di numerosi esperti - medici legali, patologi, medici militari, artigiani - ha permesso di apportare risposte alle domande altamente tecniche, e talvolta terribili, poste dalle vittime.

15. Gli incontri informativi di gruppo possono essere momenti di **forte tensione emotiva**, ma allo stesso tempo possono aiutare a **canalizzare** le emozioni attraverso la presenza di queste figure specializzate e del loro lavoro di risposta alle domande delle vittime. Deve essere disposta la presenza di **servizi di supporto psicologico**, in particolare attraverso le associazioni di sostegno alle vittime.
16. Per garantire il **segreto istruttorio**, iniziative simili devono essere accompagnate da un **rigoroso controllo delle presenze**, attraverso una lista dei partecipanti stilata a monte. È vietato l'accesso alla stampa.

17. Gli **avvocati degli imputati** sono invitati a prender parte alle riunioni, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

#### Buone prassi: FOCUS

- Ruolo di intermediari attribuito agli avvocati di parte civile e alle associazioni delle vittime;
- Dematerializzazione delle notifiche attraverso la comunicazione via e-mail;
- Aree online sicure dedicate all'avanzamento dell'indagine;
- Riunioni informative collettive per le vittime, per una maggiore comunicazione relativa alle indagini e la personificazione del lavoro investigativo svolto;
- Esperti chiamati a fornire informazioni tecniche;
- Presenza di servizi di supporto psicologico;
- Accesso controllato per garantire il segreto istruttorio;
- Il principio di presunzione di innocenza garantito dalla presenza di avvocati della difesa.

## 4. La comunicazione di informazioni alle vittime straniere o ai cittadini residenti all'estero

I procedimenti “non standard” coinvolgono spesso vittime straniere o cittadini residenti all'estero, che devono essere inclusi nelle campagne di informazione e comunicazione.

#### Sfide

- Fornire informazioni alle vittime straniere o ai cittadini residenti all'estero.

#### Buone prassi identificate

18. I servizi giudiziari del Paese in cui si svolge l'indagine lavorano in collaborazione con i servizi di collegamento dei Paesi esteri. I **magistrati di collegamento** sono quindi responsabili, nel loro Paese di assegnazione, dell'organizzazione di **sessioni informative di gruppo o individuali** per le vittime, compresa una presentazione del sistema giudiziario del Paese in cui si svolgono le indagini.
19. Per diffondere le informazioni per via elettronica, vengono raccolti gli **indirizzi e-mail** delle vittime straniere o dei cittadini residenti attraverso, per esempio, **la rete delle ambasciate**.
20. Le **comunicazioni** inviate per posta o per e-mail saranno prima **tradotte** nella lingua dei destinatari.

#### Buone prassi: FOCUS

- Sessioni informative individuali o di gruppo organizzate dai servizi di collegamento;
- Indirizzi e-mail raccolti per la trasmissione di informazioni dematerializzate;
- Comunicazioni tradotte.

**Risorse da consultare:**

- **Direttiva dell'Unione Europea 2012/29**
- Scheda pratica n°12 del **Rapport sur la prise en charge des victimes d'accidents collectifs**



**Funded by the European Union's Justice Programme  
Finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea**

In collaborazione con:



*Le opinioni e i pareri espressi sono quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o dell'École nationale de la magistrature (ENM). L'Unione Europea e l'ENM declinano ogni responsabilità al riguardo.*